



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 24 del 28-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria – Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER ELABORAZIONE RUOLO ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì ventotto del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Piana Gian Carlo	SINDACO	Presente
Carminati Fabio	CONSIGLIERE	Presente
Parati Massimo	CONSIGLIERE	Presente
SASSI Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
MAUTONE Vincenzo	CONSIGLIERE	Presente
D'ALESIO Alfonso	CONSIGLIERE	Presente
MONZIO COMPAGNONI Marco	CONSIGLIERE	Presente
FINATTI Dario	CONSIGLIERE	Assente
MOLERI Emilio	CONSIGLIERE	Presente
VALLIMBERTI Giandomenico	CONSIGLIERE	Assente
COMANDULLI Teresa	CONSIGLIERE	Assente
LEIDA Donatella	CONSIGLIERE	Presente
RIZZINI Oscar	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Avv. Federica PARRINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo Piana** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER ELABORAZIONE RUOLO ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento IUC n. 14 del 20.05.2014, che comprende anche il regolamento per l'istituzione e applicazione della TARI e la deliberazione n. 25 del 28.12.2017 di modifica del regolamento TARI;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2019 con la quale sono state approvate le aliquote TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO CHE il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO quindi che dall'anno 2020, con la deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 si devono riformulare nuovi piani finanziari, che comportano l'approvazione di nuove tariffe TARI e nuovo regolamento;

VISTO il D.L. 124/2019 il quale stabilisce con il comma 683-bis che “ *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati* ».

DATA la situazione di emergenza verificatosi a seguito della diffusione del Covid-19;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale, **al comma 4** stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della **TARI** e della **TARI corrispettivo** viene spostato differito al **30 giugno 2020**.

VISTO l'articolo 148, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 quindi 31 luglio 2020;

RICHIAMATO il D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 106 comma 3bis, inserito in sede di conversione, che differisce al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”.

CHE il **comma 5** del D.L. 18/2020 stabilisce che i Comuni – in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – **possono confermare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019**, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”.

VISTA la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria.

DATO ATTO CHE Il predetto provvedimento n. 158 adottato dall'ARERA prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati.

RITENUTO di dover concedere ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, ma aumentando l'impatto sociale per le utenze non domestiche con una riduzione pari al 50% della parte variabile, come da art. n. 28 del regolamento Tari modificato nella presente seduta consiliare;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n 55. Del 27.12.2019 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione anno 2020/2022 senza la contestuale approvazione delle tariffe tari;

CONSIDERATO, sulla base di quanto disposto dal D.L. 18/2020, di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del nuovo piano finanziario, e regolamento ed effettuando, se necessario, la ripartizione dei costi a decorrere dal 2021

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli 8, astenuti 2 (Leida Rizzini), espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020 le tariffe tari anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito a decorrere dal 2021:

Utenze domestiche anno 2019

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,66	37,75
FASCIA B	2	0,77	69,89

FASCIA C	3	0,84	82,34
FASCIA D	4	0,91	104,43
FASCIA E	5	0,97	116,48
FASCIA F	> 5	1,01	136,56

(*) *Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.*

Utenze non domestiche anno 2019

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<i>0,41</i>	<i>0,48</i>	0,89
2	Campeggi, distributori carburanti	<i>0,88</i>	<i>0,81</i>	1,69
3	Stabilimenti balneari	<i>0,69</i>	<i>0,66</i>	1,35
4	Esposizioni, autosaloni	<i>0,48</i>	<i>0,45</i>	0,93
5	Alberghi con ristorante	<i>1,47</i>	<i>1,41</i>	2,87
6	Alberghi senza ristorante	<i>1,01</i>	<i>0,81</i>	1,82
7	Case di cura e riposo	<i>1,11</i>	<i>0,81</i>	1,92
8	Uffici, agenzie, studi professionali	<i>1,25</i>	<i>0,81</i>	2,06
9	Banche ed istituti di credito	<i>0,68</i>	<i>0,62</i>	1,29
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	<i>1,23</i>	<i>0,81</i>	2,04
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<i>1,26</i>	<i>0,81</i>	2,07
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<i>0,99</i>	<i>0,79</i>	1,78
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<i>1,26</i>	<i>0,81</i>	2,07
14	Attività industriali con capannoni di produzione	<i>0,86</i>	<i>0,53</i>	1,39
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	<i>0,69</i>	<i>0,81</i>	1,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<i>4,12</i>	<i>2,41</i>	6,53
17	Bar, caffè, pasticceria	<i>2,88</i>	<i>1,93</i>	4,81
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<i>1,26</i>	<i>0,81</i>	2,07

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,84	2,72	5,56
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,94	2,41	7,35
21	Discoteche, night club	1,26	0,81	2,07

2. DI INTRODURRE, solo per l'anno 2020, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze non domestiche del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19 una riduzione della TARI della misura del 50% della parte variabile, come da art. n. 28 del regolamento Tari modificato nella presente seduta consiliare;

3. DI STABILIRE che le categorie TARI non domestiche che beneficeranno della riduzione saranno individuate in base ai codici ATECO esplicitati nell'allegato A della deliberazione ARERA del **5 MAGGIO 2020 n. 158/2020/R/RIF "ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19"**

4. DI DARE ATTO che per il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19 verrà previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e finanziate da contributo Stato fondo per emergenza sanitaria Covid-19 (Fondo zona rossa) art 112 D.L. 34 del 2020;

5. di dare atto che le scadenze per il pagamento della tari anno 2020 sono le seguenti:

1° RATA 30.09.2020

2° RATA 31.10.2020

3° RATA 04.12.2020

SCADENZA RATA UNICA 31.10.2020

6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

7. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

8. di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

9. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

10. di dichiarare, con medesima votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

II SINDACO
Gian Carlo Piana

II SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Federica PARRINO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Federica PARRINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 28-07-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Federica PARRINO
